



COMUNE DI CASTRI DI LECCE
C.A.P. 73020 – PROVINCIA DI LECCE

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 7 DEL 31-05-2022

OGGETTO: PIANO ECONOMICO FINANZIARIO ANNO 2022-2025 SECONDO IL METODO TARIFFARIO SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 2022-2025. PRESA D'ATTO DETERMINA AGER N. 206 DEL 27.05.2022 E APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2022

**Pareri ex art. 49 – c. 1 – D. Lgs.
18 Agosto 2000 n° 267**

REGOLARITA' TECNICA

Parere: Favorevole

Data: 31-05-2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Renato INNOCENTE

REGOLARITA' CONTABILE

Parere: Favorevole

Data: 31-05-2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Anna Rita Murciano

L'anno duemilaventidue il giorno trentuno del mese di maggio alle ore 20:15 nella Sala Tabacchine del Comune, regolarmente convocata dal PRESIDENTE Andrea DE PASCALI, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Pubblica Straordinaria di Prima convocazione.

Fatto l'appello risultano:

DE PASCALI Andrea	P	VERRI Riccardo	P
NUZZO Enza	P	PELLE' Erica	P
CARICATO Antonio	A	STABILE Diomede	P
Arigliani Roberta	P	PELLE' Carlo	A
DI DONFRANCESCO Giulio	A	INGROSSO Maria Rosaria	A
MONTINARO Danilo	P		

Presenti 7 Assenti 4

Riscontrato il numero legale, il Presidente Andrea DE PASCALI dichiara aperta la seduta e/o la discussione.

Partecipa IL SEGRETARIO GENERALE Antonio ANTONICA.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il **Sindaco De Pascali** dà la parola al segretario comunale per illustrare l'argomento.

Il Segretario Comunale ricorda in breve le novità normative in merito ed in particolare il procedimento che porta alla validazione del Piano Economico Finanziario (PEF) della Tari; evidenzia che si è ottenuta la validazione dell'Ager Puglia che in regione svolge il ruolo di Ente Territoriale Competente (ETC), ovvero un controllo sulla completezza e coerenza dei dati necessari per l'elaborazione del PEF 2022-2025. Passa quindi ad elencare i numeri più significativi del PEF, il suo valore complessivo pari ad € 513.570,00, il rapporto tra utenze domestiche (83%) e non domestiche (17%), il riparto tra costi fissi pari al 42,85% ed i variabili pari al 57,15%; in merito evidenzia che rispetto agli anni precedenti si osserva che le regole di ARERA determinano una maggiore incidenza dei costi variabili su quelli fissi, per cercare di ancorare maggiormente i valori della TARI alla produzione di rifiuti; in altri termini afferma che ad esempio una persona sola in una casa grande pagherà in percentuale di meno rispetto ad un nucleo familiare ad esempio di 4 persone che vivono in un appartamento anche piccolo, perché si presuppone che detti ultimi soggetti producono un maggiore numero di rifiuti rispetto alla prima. Passa quindi ad analizzare alcune problematiche relative alla gestione dei servizi di raccolta dei rifiuti evidenziando che forse a breve si potrà conferire l'umido in una struttura da poco autorizzata a Calimera senza dover conferire a Laterza, in provincia di Taranto, a tutto vantaggio dei costi di gestione. Circa le rate per il pagamento della TARI ricorda che da due anni si sono previste 4 rate con scadenza a fine settembre, novembre, gennaio e marzo che vengono riproposte. Da ultimo ricorda come quest'anno non vi sono gli sgravi Covid previsti nel 2021 e frutto essenzialmente di trasferimenti statali.

VISTI:

- la deliberazione ARERA 3 agosto 2021, n. 363/2021/R/RIF *Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022* e specialmente il suo allegato MTR-2;
- la determinazione ARERA 4 novembre 2021, n. 2/DRIF/2021 *Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 362/2021 (MTR2) per il secondo periodo regolatori 2022 /2025;*
- la deliberazione ARERA 18 gennaio 2022, n. 15/2022/R/RIF *Regolazione della Qualità del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani;*
- la Legge Regionale 20 agosto 2012, n. 24 *Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali*, così come modificata dalla Legge Regionale 4 agosto 2016, n. 20 *Disposizioni in materia di gestione del ciclo dei rifiuti. Modifiche alla legge regionale 20 agosto 2012, n. 24 (Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei servizi pubblici locali)*, che ha stabilito che per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani, previste dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e già esercitate dalle Autorità d'ambito territoriali ottimali quali forme di cooperazione degli enti locali, è istituita quale organo unico di governo una agenzia denominata *Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti* di seguito denominata AGER.

PREMESSO CHE:

- l'art 1, co. 1, della Legge 14 novembre 1995, n. 481 istitutiva dell'Autorità prevede che la medesima debba perseguire nello svolgimento delle proprie funzioni *la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...)* *nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (...);*
- l'art. 1, co. 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, che, al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati

livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego

appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea, ha assegnato all'Autorità funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, precisando che tali funzioni sono attribuite con i

medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95;

- inoltre, la predetta disposizione, espressamente attribuisce all'Autorità le funzioni di: *diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza (lett. c); tutela dei diritti degli utenti [...] (lett. d); predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione del capitale, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga' (lett. f); - approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento (lett. h); verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi (lett. i);*

- con riferimento alla normativa in materia tariffaria del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, all'art. 1, commi 639 e seguenti, ha istituito la TARI, quale componente dell'imposta unica comunale (IUC), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore, corrisposta in base a una tariffa commisurata ad anno solare; in tema di costi riconosciuti e di termini per l'approvazione delle tariffe, in particolare l'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147: al comma 654 stabilisce che *in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, comprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla*

normativa vigente; al comma 668 riconosce ai Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti, la facoltà di prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI, la quale è applicata e riscossa direttamente dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani; al comma 683 dispone che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, la tariffa della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio

- *comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...];* con la deliberazione ARERA 31 ottobre 2019, n. 443/2019/R/RIF (poi integrata da talune semplificazioni procedurali dettagliate nella deliberazione 3 marzo 2020, n. 572020/R/RIF),

l'Autorità ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) recante i *criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021*, introducendo una regolazione per l'aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento, basata su *criteri di riconoscimento dei costi efficienti tesi tra l'altro a: esplicitare alcuni elementi relativi agli obiettivi - in termini di miglioramento di qualità delle prestazioni e/o di ampliamento del*

perimetro gestionale - assegnati alla gestione del servizio in rapporto agli strumenti a disposizione per il loro conseguimento, in un rinnovato quadro di responsabilizzazione e di coerenza a livello locale; promuovere il conseguimento degli obiettivi di carattere ambientale in coerenza con il quadro eurounitario e nazionale, quali, ad esempio, l'incremento dei livelli di riutilizzo e di riciclaggio; migliorare l'efficienza complessiva delle gestioni, anche attraverso innovazioni tecnologiche e di processo, contenendo la possibile crescita complessiva delle entrate tariffarie, attraverso l'introduzione del limite all'incremento dei corrispettivi; definire adeguamenti dei corrispettivi ancorati a valutazioni, da parte della comunità interessata, sulle prestazioni del servizio da fornire o sulle più idonee modalità organizzative da realizzare, valorizzando la consapevole determinazione del pertinente livello istituzionale; incentivare la possibilità per gli operatori di conseguire ricavi sfruttando le potenzialità insite nelle singole fasi della filiera,

con benefici che devono essere ripartiti tra i medesimi operatori e gli utenti; rafforzare

l'attenzione al profilo infrastrutturale del settore, promuovendone, per un verso, una rappresentazione esaustiva e, per un altro, una configurazione maggiormente equilibrata in termini di possibili benefici economici, prefigurando modalità di riconoscimento dei costi che incentivino lo sviluppo impiantistico e la diffusione di nuove tecnologie nell'ambito del ciclo, favorire i processi di aggregazione tra gli operatori per il raggiungimento di una dimensione industriale e finanziaria adeguata delle gestioni, tale da garantire idonei livelli di efficienza del servizio; in generale, assicurare gradualità nell'implementazione della nuova regolazione tariffaria, anche attraverso l'adozione di forme di regolazione asimmetrica, tenuto conto che il settore di gestione dei rifiuti urbani è poliedrico nelle criticità, nelle competenze e nelle potenzialità e non può essere regolato secondo strumenti omogenei di intervento;

- con la deliberazione ARERA 3 agosto 2021, n. 363/2021/R/RIF è stato adottato il Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025, di seguito denominato MTR-2, la quale, ha confermato l'impostazione del primo periodo regolatorio di cui alla citata delibera basata sulla verifica e la trasparenza dei costi, richiedendo che la determinazione delle entrate tariffarie avvenga sulla base di dati certi, validati e desumibili da fonti contabili obbligatorie e che la dinamica per la loro definizione sia soggetta ad un limite di crescita, differenziato in ragione degli obiettivi di miglioramento della qualità del servizio reso agli utenti e/o di ampliamento del perimetro gestionale individuati dagli Enti territorialmente competenti, in un rinnovato quadro di responsabilizzazione e di coerenza a livello locale, e nel contempo ha introdotto una regolazione tariffaria (asimmetrica) per i differenti servizi del trattamento, in un'ottica di rafforzata attenzione al profilo infrastrutturale del settore e di promozione della capacità del sistema, in corrispondenza della corretta scala territoriale (locale, regionale, di macroarea o nazionale) di gestire integralmente i rifiuti, implementando misure di incentivazione e l'attivazione di meccanismi di perequazione, sulla base della gerarchia per la gestione dei rifiuti; un rafforzamento degli incentivi allo sviluppo di attività di valorizzazione dei materiali recuperati e/o di energia, anche in considerazione del potenziale contributo dell'output recuperato al raggiungimento dei *target* europei; la configurazione di opportuni meccanismi correttivi al sistema di riconoscimento dei costi alla luce dell'applicazione delle novità normative introdotte dal D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116, tenuto conto dell'equilibrio economico finanziario delle gestioni;
- la medesima deliberazione ha previsto un periodo regolatorio di *durata quadriennale* 2022-2025 per la valorizzazione delle componenti di costo riconosciute e delle connesse entrate tariffarie e delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento, come risultanti dal piano economico finanziario redatto da ciascun gestore ed approvato, a seguito della validazione dei dati impiegati, dal pertinente organismo competente con un aggiornamento a cadenza biennale delle predisposizioni tariffarie secondo le modalità e i criteri che saranno individuati nell'ambito di un successivo procedimento ed una eventuale revisione *infra* periodo della predisposizione tariffaria, qualora ritenuto necessario dall'Ente territorialmente competente, che potrà essere presentata in qualsiasi momento del periodo regolatorio al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano;
- all'art. 7 della citata della deliberazione ARERA 3 agosto 2021, n. 363/2021/R/RIF sono state poi previste specifiche disposizioni in merito alla procedura di approvazione stabilendo, tra l'altro, che: sulla base della normativa vigente, il gestore predisponga il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmetta all'Ente territorialmente competente (co. 7.1), il piano economico finanziario sia corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati (come più in dettaglio precisati al co. 7.3); la

procedura di validazione consista nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e venga svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore (art. 7.4); sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assuma le pertinenti determinazioni e provveda a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti (art. 7.5); l'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifichi la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa secondo quanto prescritto dal citato art. 7 e, in caso di esito

positivo, conseguentemente approvati (art. 7.7); fino all'approvazione da parte dell'Autorità, si applichino, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente (art. 7.8);

- all'art. 8 della deliberazione ARERA 3 agosto 2021, n. 363/2021/R/RIF viene disciplinato analiticamente la procedura di aggiornamento biennale per gli anni 2024 e 2025 dei piani economici ex art.7, co. 1, predisposti dai soggetti gestori sulla base di indicazioni metodologiche che saranno stabilite dall'Autorità;
- inoltre è anche previsto, al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano, che gli ETC, con procedura partecipata dal gestore, in qualsiasi momento del secondo periodo regolatorio 2022-2025, possono presentare all'Autorità motivata istanza di revisione *infra* periodo della predisposizione tariffaria trasmessa ai sensi del co. 7.5, come eventualmente aggiornata ai sensi del comma 8.2;
- altresì la medesima deliberazione ARERA 3 agosto 2021, n. 363/2021/R/RIF disciplina al successivo art. 9 che, *in caso di inerzia del gestore nel procedere alla predisposizione del piano economico finanziario secondo quanto stabilito ai commi 7.1e 7.3, ovvero all'aggiornamento biennale del medesimo piano secondo quanto previsto al comma 8.1, gli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2 provvedono alla diffida, assegnando un termine utile per l'invio dei dati e degli atti necessari, dandone contestuale comunicazione all'Autorità. Gli organismi competenti, in caso di perdurante inerzia, ne informano l'Autorità, che valuta i presupposti per intimare al gestore l'adempimento agli obblighi regolatori, riservandosi comunque di procedere secondo quanto stabilito dall'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95. Qualora l'inerzia si prolunga fino al trentesimo giorno antecedente allo scadere dei termini previsti dalla normativa vigente per l'assunzione, da parte degli organismi competenti, delle pertinenti determinazioni, sono esclusi incrementi dei corrispettivi all'utenza finale e adeguamenti degli stessi all'inflazione, nonché eventuali incrementi delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento. Gli organismi competenti possono comunque provvedere alla predisposizione del piano economico finanziario sulla base degli elementi conoscitivi a disposizione, in un'ottica di tutela degli utenti. Le determinazioni di cui al precedente periodo hanno un'efficacia biennale, restando comunque salva la facoltà, per i menzionati organismi competenti, di valutare nuove predisposizioni tariffarie, al fine del mantenimento dell'equilibrio economico finanziario delle gestioni. Nei detti casi l'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori integrazioni, verifica la coerenza degli atti e, tenuto conto di quanto effettivamente articolato agli utenti, approva le determinazioni tariffarie trasmesse dai citati organismi competenti;*

- con la successiva determinazione ARERA 4 novembre 2021, n. 2/DRIF/2021, l'Autorità ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria ex art. 7, co. 3, della delibera n. 363/2021 nonché le modalità operative per la relativa trasmissione e nel contempo – al fin deliberazione ARERA 3 agosto 2021, n. 363/2021/R/RIF e di ridurre l'onere amministrativo per i soggetti interessati, comunque in un'ottica di tutela degli utenti – ha esplicitato chiarimenti in ordine all'applicazione del MTR-2;
- con la deliberazione ARERA 18 gennaio 2022, n. 15/2022/R/RIF l'Autorità ha approvato il Testo Unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani di seguito TQRIF ed ha disciplinato la procedura per la dimostrazione dell'avvenuto avvio a recupero dei rifiuti urbani conferiti al di fuori del servizio pubblico di raccolta da parte delle utenze non domestiche che hanno esercitato della facoltà cui all'art. 238 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 così come modificato dal D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116;
- altresì l'art 2 del TQRIF ha previsto nella fase di avvio della regolazione che *Entro il 31 marzo 2022, l'Ente territorialmente competente determina gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dai gestori dei singoli servizi che lo compongono, per tutta la durata del Piano Economico Finanziario, individuando il posizionamento della gestione nella matrice degli schemi regolatori di cui alla seguente tabella, sulla base del livello qualitativo previsto nel*

Contratto di servizio e/o nella Carta della qualità vigente/i che deve essere in ogni caso garantito;

- in Puglia l'Ente Territorialmente Competente (ETC) è rappresentato dall'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti Ente di Governo d'Ambito di seguito AGER;
- la Legge Regionale 20 agosto 2012, n. 24 *Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali*, così come modificata dalla Legge Regionale 4 agosto 2016, n. 20, ha stabilito che per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani, previste dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e già esercitate dalle Autorità d'ambito territoriali ottimali quali forme di cooperazione degli enti locali, è istituita quale organo unico di governo una agenzia denominata *Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti*;
- ai sensi dell'art. 10 bis della Legge Regionale 20 agosto 2012, n. 24 la Giunta Regionale con deliberazione n. 1532 del 27 settembre 2021, modificata ed integrata con la deliberazione 1903/2021, ha nominato l'Avv. Gianfranco Grandaliano quale Direttore Generale dell'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti;
- l'art. 10 bis della Legge Regionale 20 agosto 2012, n. 24, così come modificata dalla Legge Regionale 4 agosto 2016, n. 20, stabilisce che il direttore ha la responsabilità della gestione tecnica, amministrativa e contabile dell'AGER e ai sensi dell'art. 7 dello Statuto spettano tutti i compiti compresa l'adozione degli atti e dei provvedimenti che impegnano l'Agenzia verso l'esterno;
- nel territorio pugliese i Comuni figurano come "Gestore" per l'attività di gestione delle tariffe e rapporti con gli utenti, per cui l'attività di validazione effettuata da AGER si è concretizzata anche per le attività svolte dal Comune nella verifica dei dati delle annualità 2020 costituente la base su cui è stato elaborato il piano economico finanziario (PEF);
- per quanto concerne l'attività di trattamento e smaltimento e l'attività di trattamento e recupero nella fattispecie va applicato quanto prescritto dall'art. 8 del MTR-2 in considerazione che il Comune è soggetto contraente ed obbligato nei confronti degli impianti di trattamento e smaltimento per le frazioni merceologiche per i rifiuti prodotti sul proprio territorio;
- all'uopo si evidenzia che con deliberazione di Giunta Regionale 29 dicembre 2021, n. 2251 la Regione Puglia in applicazione dell'art. 6 della deliberazione ARERA 3 agosto 2021, n. 363/2021/R/RIF ha individuato gli impianti di chiusura del ciclo "minimi" delegando AGER quale soggetto competente all'espletamento degli adempimenti prescritti dall'art. 7 della citata deliberazione secondo quanto prescritto dagli artt. 23 e seguenti del MTR-2.

DATO ATTO CHE:

- il Comune di Castri di Lecce ha trasmesso ad AGER il Piano Finanziario dell'anno 2022-2025, articolato nel PEF grezzo del Comune e nel PEF grezzo redatto dal gestore dei servizi di Igiene Urbana ATI Ciclat - Cogeir;
- la procedura di validazione è consistita nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessarie alla elaborazione del Piano economico finanziario 2022-2025 e viene svolta dalla struttura interna dell'ETC (art. 7 deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF);
- in vero secondo quanto prescritto dall'art. 28 del MTR -2 tale verifica ha riguardato almeno:
 - a) la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;
 - b) il rispetto della metodologia prevista dal MTR-2 per la determinazione dei costi riconosciuti;
 - c) il rispetto dell'equilibrio economico finanziario della gestione.
- VISTA la determinazione n. 206 del 27 maggio 2022, con la quale il Direttore Generale di AGER ha approvato la predisposizione del Piano Economico – Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il periodo 2022-2025 del Comune di Castri di Lecce, procedendo alla validazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della deliberazione ARERA 3 agosto 2021, n. 363/2021/R/RIF e del MTR-2 e della deliberazione ARERA 31 ottobre 2019, n. 443/2019 R/RIF e del MTR.
- RITENUTO, pertanto, di dover prendere atto della determinazione n. 206 del 27 Maggio 2022, che si allega alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, con cui AGER ha approvato la predisposizione del Piano Economico – Finanziario nonché la procedura di validazione del medesimo Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il periodo 2022-2025 del Comune di Castri di Lecce secondo quanto stabilito dall'art. 7 della deliberazione ARERA 3 agosto 2021, n. 363/2021 e del MTR-2 nonché della relazione allegata dalla quale si evince una Tariffa complessiva riconosciuta:

Anno	Tot. entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021	Attività esterne Ciclo integrato RU	Tariffa complessiva
2022	€ 513.570,00	€ 0	€ 513.570,00
2023	€ 513.570,00	€ 0	€ 513.570,00
2024	€ 513.570,00	€ 0	€ 513.570,00
2025	€ 513.570,00	€ 0	€ 513.570,00

- Visto inoltre:
 - l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
 - la disciplina della suddetta imposta TARI (commi da 641 a 668, art. 1, legge 147/2013), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);
 - i commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

- *«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;*
- Visto il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita:
- *«683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.»;*

Richiamato l'art.3, comma 5 sexiesdecies del decreto legge 30 dicembre 2021, n.228, convertito con modificazioni con la legge di conversione 25 febbraio 2022, n.15, che ha previsto il differimento al 31 maggio 2022 del termine di approvazione del bilancio di previsione esercizio 2022-2024;

VISTO l'allegato Piano economico finanziario (PEF) del servizio d'igiene urbana per l'anno 2022;

Dato atto che l'approvazione formale del suddetto Piano costituisce il necessario presupposto per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI), per l'anno 2022;

Rilevato che dal piano finanziario si evince un costo complessivo di gestione del servizio pari a €. 513.570,00, di cui € 293.508,00 per costi variabili ed € 220.062,00 per costi fissi, che il Comune dovrà coprire integralmente con la tariffa, calcolata per l'anno 2022, secondo il metodo MTR-2 approvato con deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 3/08/2021, dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA);

Considerato che:

- la tariffa deve coprire tutti i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della normativa vigente;
- la tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti e da una quota variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi d'investimento e di esercizio compresi i costi di smaltimento;
- per la determinazione delle tariffe al mq delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche è necessario disporre dei seguenti elementi: a) il costo, fisso e variabile, da coprire con il gettito della tariffa b) la percentuale di imputazione, fra le utenze domestiche e non domestiche, del costo da coprire con la tariffa, c) i criteri quantitativi e qualitativi di determinazione della produzione dei rifiuti ed i relativi coefficienti specifici Ka e Kb (relativa alle utenze domestiche) e Kc e Kd (relativi alle utenze non domestiche) all'interno dei parametri fissati nel DPR 158/99;
- l'ente locale, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del citato DPR 158/99, deve ripartire, tra le categorie di utenza domestica e non domestica, l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali;
- così come avvenuto nell'anno precedente, in base ai criteri razionali ivi indicati, ritiene corretto continuare a ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa tra le categorie di utenza nella misura del 83% per le utenze domestiche e del 17% per le utenze produttive (non domestiche);
- che le tariffe vengono determinate dal Comune moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile per i coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti e sono commisurate alla specifica produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti per tipologia familiare e di attività, attraverso l'individuazione dei citati coefficienti;

Ritenuto pertanto di utilizzare per la determinazione delle tariffe al mq dell'anno 2022 relative al prelievo sui rifiuti TARI, per le utenze domestiche i coefficienti Ka (coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti il nucleo familiare) e Kb (coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare) e per le utenze non domestiche i coefficienti Kc (coefficiente proporzionale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività) e Kd (coefficiente potenziale di produzione in kg/anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività) indicati nella relazione allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale:

- VISTO lo Statuto comunale, il Regolamento di contabilità dell'Ente ed il regolamento generale dell'entrate;
- VISTO il Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), APPROVATO CON DELIBERAZIONE N. 9\2021;
- ACQUISITI agli atti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e a quella contabile, resi ai sensi dell'art. 49, co. 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 dai rispettivi Responsabili del Servizio;

Si dà atto che alle 20,24 entra nella sala consiliare la Cons. Ingrosso Maria Rosaria: i presenti sono 8, gli assenti 3 (Carlo Pellè, Antonio Caricato, Giulio Di Donfrancesco)

CON VOTAZIONE : favorevole all'unanimità

DELIBERA

1. DI DICHIARARE la narrativa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, anche ai sensi dell'art. 3, co. 1, della Legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. DI PRENDERE ATTO della determinazione n. 206 del 27 Maggio 2022, che si allega alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, con cui AGER ha approvato la predisposizione del Piano Economico – Finanziario nonché la procedura di validazione del medesimo Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il periodo 2022-2025 del Comune di Castri di Lecce secondo quanto stabilito dall'art. 7 della deliberazione ARERA 3 agosto 2021, n. 363/2021 e del MTR-2 nonché della relazione allegata dalla quale si evince una Tariffa complessiva riconosciuta:

Anno	Tot. entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021	Attività esterne Ciclo integrato RU	Tariffa complessiva
2022	€ 513.570,00	€ 0	€ 513.570,00
2023	€ 513.570,00	€ 0	€ 513.570,00
2024	€ 513.570,00	€ 0	€ 513.570,00
2025	€ 513.570,00	€ 0	€ 513.570,00

3. di approvare per l'anno 2022, le tariffe della TARI integralmente riportate nel prospetto allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale, confermando le seguenti scadenze per il pagamento delle 4 rate per la TARI 2022: 30 settembre 2022, 30 novembre 2022, 31 gennaio 2023, 31 marzo 2023;
4. di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale nel formato elettronico di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, del 20 luglio 2021, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13;
5. Di dichiarare, a seguito di votazione parimenti favorevole all'unanimità, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

PRESIDENTE
Andrea DE PASCALI

IL SEGRETARIO GENERALE
Antonio ANTONICA

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e del D.LGS. 82/2005 e successive modificate ed integrazioni e conservato in forma digitale ai sensi e per gli effetti di legge.